

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo d'Ispezione Straordinaria

(valido come Relazione visita in loco ai sensi dell'ex art. 29-decies comma 5)

Attività ispettiva ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 4

***Installazione Casa Olearia Italiana S.p.A.
interconnessa a Ital Green Energy s.r.l.***

***Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 000331 del 23/11/2016
G.U. n. 12 del 16/01/2017***

Visita in loco effettuata dal 16 gennaio 2020 al 17 gennaio 2020

Data di emissione 23 marzo 2020

Indice

1	Premessa	3
1.1	Definizioni e terminologia	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	5
2.1	Dati identificativi del Gestore	5
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	5
3.1	Evidenze oggettive*	5
3.1.1	<u>Attività 5 - Impianti di Raffinazione chimica</u>	6
3.1.2	<u>Attività 6 – Impianto di Essiccazione di Sansa Vergine</u>	7
3.1.3	Attività 8 - Impianto di cristallizzazione	7
3.1.4	Attività 9 - Impianto di Trattamento Acque Reflue	10
3.1.5	Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni in Continuo	11
3.1.6	Emissioni Odorigene	11
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere**	13
	Allegati	16

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Ispezione ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Ispezione ambientale ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Ispezione ambientale straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 4 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA sulla base delle informazioni acquisite nel corso della visita in loco e contiene i contributi tecnici forniti da ARPA Puglia.

Per ISPRA:

Salvatore Servili Servizio VAL R TEC

Per ARPA :

Gravina Giuseppe Dipartimento di Bari
Laterza Emanuela Direzione Scientifica Servizio TSGE
Lorenzo Angiuli Direzione Scientifica CRA
Annalisa Marzocca Direzione Scientifica CRA

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data <giorno/mese/anno>

Salvatore Servili ISPRA Ispettore di AIA nazionale di ISPRA
Gravina Giuseppe ARPA Puglia Dipartimento di Bari
Laterza Emanuela ARPA Puglia Direzione Scientifica Servizio TSGE
Lorenzo Angiuli ARPA Puglia Direzione Scientifica CRA
Annalisa Marzocca ARPA Puglia Direzione Scientifica CRA

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento di campionamento per la tematica scarichi idrici in data 16/01/2020:

Giacomo Dalessandro ARPA Puglia Dipartimento di Bari

Il seguente personale ha svolto attività di laboratorio

Emanuele Montedoro ARPA Puglia Dipartimento di Bari
Marina Mariani ARPA Puglia Dipartimento di Bari

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 Dati identificativi del Gestore

Ragione Sociale	Casa Olearia Italiana S.P.A.
Sede stabilimento	Via Baione, 222 – 224 – Contrada Baione 70043 - Z.I. Monopoli (BA)
Gestore	Antonio Pecchia
Impianto a rischio incidente rilevante	NO
Sistemi di Gestione Ambientale	UNI EN ISO 14001:2015

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), all'indirizzo www.aia.minambiente.it.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive*

La visita in loco si è svolta nei giorni 16 e 17 gennaio 2020; il relativo verbale di svolgimento e chiusura delle attività.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco; **in particolare, le attività ispettive sono state condotte al fine di verificare lo stato di ottemperanza delle diffide impartite dal MATTM con nota prot.n. 28108 del 25/10/2019 , nonché di eseguire ulteriori verifiche relative alla tematica aria ed, in particolare, odori.**

L'elenco dei documenti richiesti al Gestore e acquisiti in copia nel corso dell'ispezione risulta dalla tabella seguente.

Allegato	Descrizione documento	Formato
0	Delega del Gestore	PDF
1	Planimetria	PDF
2	Verbali di campionamento	PDF
3	Procedura per la gestione della sansa da essiccare e registro ingresso sansa	PDF
4	Documentazione SME	PDF
5	Certificati emissioni convogliate odorigene	PDF
6	Risultanze segnalazioni odorigene	PDF
7	Allegato Fotografico	PDF

Nell'ambito delle attività ispettive sono state eseguite le seguenti attività di campionamento:

- 1) campionamento al pozzetto di raccolta delle acque meteoriche ubicato sul piazzale dell'area afferente all'impianto di cristallizzazione

- 2) campionamento delle emissioni odorigene diffuse associate alla sorgente passiva “Cumuli di sansa vergine” all’interno dell’area di stoccaggio.

I relativi verbali di campionamento sono riportati in Allegato 2. Inoltre, in Allegato 3, si riportano i rapporti analitici dei campionamenti di cui ai punti 1) e 3).

3.1.1 Attività 5 - Impianti di Raffinazione chimica

Il GI ha eseguito un sopralluogo presso l’area di deposito temporaneo delle terre esauste (deposito temporaneo n.24 della planimetria riportata in Allegato 1 al verbale di ispezione) ed ha rilevato la presenza di big bag contenenti il rifiuto CER 020399.

Nel corso del sopralluogo è stato rilevato quanto segue (cfr. Figura 1):

- i big bag erano posizionati anche al di fuori dell’area delimitata e coperta dalla tettoia del deposito;
- la cartellonistica non era visibile in quanto posizionata dietro i big bag;
- i big bag non erano identificati singolarmente.



- Figura 1 - Deposito Temporaneo CER 020399 “terre esauste”

In considerazione di quanto prescritto al Paragrafo 9.2.7, Punto d), del PIC (prescrizione n.99) e cioè che “le aree di deposito temporaneo devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- essere dotati di idonea copertura se stoccati all’aperto oppure i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;
- essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche;

- i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate”,

si ha la **violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

Inoltre, il GI ha rilevato nell'area in questione la presenza di odore diffuso proveniente prevalentemente dal contenuto dei suddetti big bag.

3.1.2 Attività 6 – Impianto di Essiccazione di Sansa Vergine

In riferimento al sopralluogo eseguito presso il piazzale di movimentazione e stoccaggio della biomassa da essiccare, si rinvia a quanto rappresentato con relazione trasmessa ad ISPRA con nota prot. n. 7879 del 06/02/2020, che si riporta in Allegato 4.

Il GI ha eseguito un sopralluogo presso gli impianti di essiccazione della sansa. Nello stesso impianto, è stato installato un postcombustore RTO (Regenerative Thermal Oxidizers) che il Gestore ha dichiarato essere stato avviato ad ottobre 2018. Inoltre, il Gestore ha dichiarato che l'intervento è stato comunicato ai sensi del DM 274 del 16/12/2015 ed “*sarebbe stato installato in ottemperanza alle prescrizioni n. 79, 80 e 119*”. La comunicazione di messa in esercizio del RTO è stata inviata al MATTM con pec del 27/10/2018 (successivamente trasmessa ad ISPRA e ARPA con pec del 20/11/2019). Pertanto, non è stato attivato un procedimento di modifica AIA.

Si rileva che le prescrizioni 79, 80 e 119 riguardano l'aggiornamento del quadro delle emissioni in atmosfera riconducibili alle attività 5, 6, 7 e 9 ed il rispetto dei limite di concentrazione delle sostanze odorigene in conformità a quanto dettato dalla L.R. n. 23/2015. Nessuna delle prescrizioni dell'AIA prevede l'installazione di un postcombustore RTO (Regenerative Thermal Oxidizers).

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l), del DLgs. n. 152/06 e s.m.i., per “modifica” s'intende “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”.

Si evidenzia che l'installazione di un nuovo impianto rappresenta come, nel caso in specie, un RTO (Regenerative Thermal Oxidizers), necessariamente una modifica dell'AIA; pertanto, preventivamente all'esercizio dello stesso il Gestore avrebbe dovuto presentare istanza di modifica dell'AIA ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Il Gestore ha dichiarato che la suddetta documentazione è agli atti del procedimento di riesame complessivo dell'AIA avviato dal MATTM a maggio 2019. In ogni caso, la realizzazione della predetta **modifica, in assenza di approvazione da parte del MATTM, rappresenta violazione ambientale ai sensi dell'art. 29quattordices, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

3.1.3 Attività 8 - Impianto di cristallizzazione

Il GI ha eseguito un sopralluogo presso l'impianto di cristallizzazione dove ha rilevato la fuoriuscita di liquidi dal boccaporto superiore del serbatoio permeato. In merito, il Gestore ha dichiarato che l'accaduto è dovuto al guasto del misuratore di livello di troppo pieno del serbatoio.

Nel corso del sopralluogo il GI ha altresì rilevato la presenza di due serbatoi con il coperchio circolare di chiusura del boccaporto superiore aperto e che su tutti i serbatoi risultava rimosso il dispositivo di bloccaggio del suddetto coperchio di chiusura del boccaporto.

Inoltre, è stato rilevato l'emissione consistente di vapore da una vasca metallica, scoperta, disposta subito a monte del serbatoio permeato, per il successivo invio all'impianto di osmosi.

Nelle suddette aree, sono state rilevate evidenti emissioni odorigene diffuse e fugitive.

In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 9.2.12 del PIC (prescrizione n.120) ove è prescritto "il Gestore deve attuare un adeguato programma di ispezione dei serbatoi e delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e i sistemi rilevanti ai fini ambientali" si rappresenta **la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione n. 120 del PIC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

In base a quanto stabilito in AIA, pagina 187 del PIC, "l'impianto di cristallizzazione è funzionale al trattamento chimico-fisico delle acque acide e acque neutre derivanti dal processo di scissione delle paste della raffinazione chimica. Le acque distillate in uscita da tale impianto sono inviate alle torri di raffreddamento, mentre il concentrato solido costituito da Sali di solfato di sodio o solfato di potassio viene smaltito come rifiuto". A pag. 188 del PIC è indicato inoltre che "la materia prima utilizzata nell'impianto è costituita dalle acque reflue di tipo prevalentemente acide provenienti dal processo di raffinazione alle quali si integrano i seguenti reagenti soda caustica, antischiuma, attivi per torri, additivi per osmosi". Infine, si ha che "l'acqua da trattare nell'impianto di neutralizzazione viene stoccata in 3 serbatoi di vetroresina di 200 mc ognuno con funzione di decantatore. La neutralizzazione dell'acidità libera contenuta nelle acque è effettuata con soda caustica".

In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 9.2.9 del PIC (prescrizione n. 113) ove è prescritto che "il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali ovvero tutti i sistemi di sicurezza e di trattamento delle emissioni atmosferiche ed idriche" si rappresenta **la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione n. 113 del PIC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

In considerazione di quanto detto, si evidenzia che **la fuoriuscita di acque reflue dal boccaporto superiore del serbatoio permeato rappresenta uno sversamento di rifiuti liquidi che si configura come abbandono di rifiuti ai sensi dell'art. 192, c. 1, del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i..**

Ad oggi, non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del Gestore in merito all'evento incidentale secondo quanto previsto a pag. 73 del PMC secondo cui "il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull'ambiente all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo e alla ASL territoriale". **si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione a pagina n. 73 come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

Nella medesima area, il GI ha rilevato che le condotte di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo tutta l'estensione dell'impianto risultavano piene di materiale stagnante. In merito, si evidenzia che, in riferimento alla prescrizione indicata a pagina 39 del PMC relativamente all'attuazione di un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, nel corso dell'ispezione svolta a marzo 2019, il GI ha rilevato "la presenza di depositi fangosi non meglio descritti" e nella relativa Relazione di Visita in Loco, prot.ISPRA n. 60373/2019, ha prescritto al Gestore di "ripetere le verifiche e comunicare i relativi esiti nell'ambito del prossimo rapporto annuale".

In sede di ispezione straordinaria, è stato riscontrato il permanere di depositi fangosi nelle condotte di raccolta delle acque meteoriche che rappresenta, di fatto, una disattesa attuazione del suddetto piano di ispezioni e manutenzione delle condotte fognarie previsto dal PMC (pag. 39).

Commentato [AP1]: non metterei questa violazione, concordo con Francesco. Segnaliamo che:
- non hanno fatto la manutenzione
- non hanno comunicato/registato l'anomalia

In considerazione di quanto prescritto alla Pagina 39 del PMC e alle Pagine 18 e 23 della Relazione di Visita in Loco, prot.ISPRA n. 60373/2019 si ha **la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla prescrizione indicata a Pagina 39 del PMC** come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Nella medesima area, il GI ha riscontrato la presenza di uno scarrabile contenente rifiuto CER 060314 “Sali e loro soluzioni” che risultava scoperto e parzialmente confinato superiormente da tettoia e lateralmente da bandelle in plastica. Lungo il perimetro dello scarrabile ed al di sotto di esso, il GI ha riscontrato la presenza di materiale ascrivibile al predetto rifiuto (Figura 2 e Figura 3).



Figura 2 - Deposito Temporaneo CER 060314 “Sali e loro soluzioni”

In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 3.1.1 in merito alla Prescrizione n. 99, lettera d) del PIC, si rileva **la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti** come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..



Figura 3 - Deposito Temporaneo CER 060314 “Sali e loro soluzioni”

Inoltre, l’area in cui è ubicato il suddetto cassone, nonché quella in cui sono state rilevate le relative perdite di rifiuto CER 060314 “Sali e loro soluzioni” non risulta segregata con conseguente possibile miscelazione di tale rifiuto con le acque di dilavamento dei piazzali.

Infatti, il predetto scarrabile risulta posizionato in un’area non confinata e le acque di dilavamento di tali aree confluiscono direttamente nella rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (Figura 3).

Le acque meteoriche di dilavamento della predetta area, devono essere assimilate ad acque reflue industriali; in quanto sul suolo, subiscono contaminazione con sostanze inquinanti. **Pertanto, non possono confluire all’impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche a servizio di tale area (Partizione “F”), bensì devono confluire all’impianto di trattamento reflui industriali** (presso l’attività 9).

3.1.4 Attività 9 - Impianto di Trattamento Acque Reflue

Il GI presso l’impianto di depurazione rilevato che l’area è stata cordolata lungo il perimetro; tuttavia, l’altezza del dosso realizzato in prossimità del cancello d’ingresso risulta non sufficiente a garantire la completa segregazione delle acque.

In particolare, sono state visionate le aree afferenti ai seguenti impianti:

- flottatore;
- vasca di accumulo del percolatore (non in funzione al momento del sopralluogo)
- 2 sedimentatori;
- coagulatore;
- serbatoio pre-filtro e dopo-filtro
- ispessitore.

In merito il GI ha rilevato che tali aree non risultano dotate di coperture e che le stesse rappresentano sorgenti odorigene. **A riguardo si evidenzia l'opportunità che il Gestore provveda all'esecuzione di interventi di chiusura delle predette parti d'impianto ed al convogliamento e trattamento delle relative emissioni.**

Il GI ha rilevato che la canalina di raccolta delle acque di piazzale risulta parzialmente piena con cospicua presenza di materiale fangoso. In considerazione di quanto già detto al Paragrafo 3.1.3, si evidenzia il permanere di depositi fangosi nelle condotte di raccolta delle acque meteoriche e si riscontra, pertanto, la mancata attuazione del piano di ispezioni e manutenzione delle condotte fognarie previsto dal PMC (pag. 39).

Pertanto, in virtù di quanto indicato al Pagina 39 del PMC e alle Pagine 18 e 23 della Relazione di Visita in Loco, prot. ISPRA n. 60373/2019 si accerta **la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione indicata a Pagina 39 del PMC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

Il Gestore ha dichiarato che le acque meteoriche vengono convogliate e trattate nell'impianto di depurazione. In prossimità della griglia di raccolta, il GI ha rilevato la presenza di un tombino forato; in merito il Gestore ha dichiarato che il foro serve per immettere un tubo di rilancio dei liquidi in testa all'impianto di depurazione.

Si rileva che, tale rilancio benchè previsto nell'AIA (Cfr. Paragrafo 6.2.5.5 del PIC), non possa essere realizzato mediante manichetta amovibile bensì dovrà essere realizzata mediante un sistema di collettamento fisso (condizione n. 2).

Nell'area di pertinenza dell'impianto di trattamento acque reflue è presente un cassone di raccolta fanghi (CER 19 08 02) che risultava quasi pieno e scoperto. In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 3.1.1 in merito alla Prescrizione n. 99, lettera d) del PIC, si accerta **la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti** come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Inoltre, nei pressi dell'impianto di essiccazione fanghi, il GI ha rilevato la presenza di un altro cassone contenente rifiuto CER 020305 "fanghi essiccati dell'impianto di depurazione" che risultava anch'esso scoperto. In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 3.1.1 in merito alla Prescrizione n. 99, lettera d) del PIC, si accerta anche in tal caso **la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

3.1.5 Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni in Continuo

Non oggetto dell'ispezione straordinaria. Tali sistemi saranno verificati nel corso dell'ispezione ordinaria già fissata a partire dal 17/02/2020.

3.1.6 Emissioni Odorigene

Nel corso dell'Ispezione i tecnici dell'ARPA Puglia hanno eseguito sui cumuli di sansa vergine, presenti all'interno dell'area di stoccaggio, le attività di campionamento ed analisi delle emissioni odorigene diffuse (verbale di campionamento del 21/01/2020 in allegato 2), di seguito si riportano i risultati.

Al momento del sopralluogo nella suddetta area di stoccaggio (estesa per circa 4000 m² e coperta da tettoia) erano presenti n.2 cumuli denominati: cumulo A (presente sul piazzale da circa una settimana), come dichiarato dal Gestore e cumulo B (presente sul piazzale da circa n.2 giorni) il tutto come dichiarato dal Gestore. Su entrambi i cumuli, rispettivamente di area superficiale di circa 270 m² e di area superficiale di circa 260 m², sono stati prelevati n.5 campioni.

In tabella 1, si riportano i valori di concentrazione di odore determinati mediante olfattometria dinamica, espressi in unità odorimetriche per metro cubo (ou_E/m³) ed i relativi limiti inferiore e superiore determinati per individuare l'intervallo di confidenza rappresentativo dell'incertezza della misura. Il rapporto di monitoraggio con i dettagli relativi alle attività analitiche svolte sono presenti nel rapporto di monitoraggio allegato alla presente (Allegato 3).

CUMULO A						
Numero di sacca	Riferimento Rapporto di Prova	Punto di prelievo	Ora di prelievo (21/01/2020)	Ora di inizio analisi (21/01/2020)	cod (ou _E /m ³) (L _{inf} - L _{sup})	$\overline{c}_{od}(ou_E/m^3)$ (L _{inf} - L _{sup})
0004_20	653-2020	Punto 1	10.52	16:32	n.d.	n.d.
0005_20	654-2020	Punto 2	11.05	16:44	n.d.	
0006_20	655-2020	Punto 3	11.15	16:52	n.d.	
0007_20	656-2020	Punto 4	11.25	16:58	n.d.	
0008_20	657-2020	Punto 5	11.35	17:04	n.d.	
CUMULO B						
Numero di sacca	Riferimento Rapporto di Prova	Punto di prelievo	Ora di prelievo (21/01/2021)	Ora di analisi (21/01/2020)	c _{od} (ou _E /m ³) (L _{inf} - L _{sup})	$\overline{c}_{od}(ou_E/m^3)$ (L _{inf} - L _{sup})
0009_20	658-2020	Punto 6	11:50	17:15	947 (699 – 1283)	1120 (456 – 2749)
0010_20	659-2020	Punto 7	12:05	17:25	300 (182 – 493)	
0011_20	660-2020	Punto 8	12:20	17:39	1132 (606 – 2113)	
0012_20	661-2020	Punto 9	12:30	17:48	1885 (1161 – 3060)	
0013_20	662-2020	Punto 10	12:40	18:02	2908 (1390 – 6088)	

Tab. 1 – Risultati delle analisi olfattometriche

Si rileva che per tutti i campioni prelevati presso il cumulo A non è stato possibile determinare una concentrazione di odore poiché il numero di cicli validi della misurazione è risultato inferiore al minimo (pari a due) richiesto dalla norma UNI EN 13725/2004; più precisamente, la soglia di percezione espressa dal panel, corrispondente ai minimi fattori di diluizione impiegati dall'olfattometro, ha consentito di effettuare un solo ciclo di misurazione, insufficiente per determinare una concentrazione di odore.

In riferimento alle determinazioni eseguite sui campioni prelevati sul cumulo B, si evidenzia che per n. 4 dei n. 5 campioni totali prelevati il parametro "concentrazione di odore" è risultato superiore al valore limite di 300 ou_E/m³ stabilito dalla L.R. 23/2015 per le sorgenti di emissione diffusa di tipo passivo.

In conformità a quanto stabilito dalla stessa norma regionale, per il cumulo B è stata calcolata la concentrazione media di odore come media geometrica dei singoli campioni, pari a 1120 ouE/m³. Tale valore risulta quindi superiore al valore limite di 300 ouE/m³ stabilito dalla L.R. 23/2015 per le sorgenti di emissione diffusa di tipo passivo. Essendo tale norma richiamata dalla prescrizione n.79 del provvedimento autorizzativo (rif. PIC §9.2.4), si rileva un superamento rispetto al valore limite di emissione autorizzato.

Dalle misurazioni effettuate si conferma la criticità emissiva associata allo stoccaggio di sansa in ambiente non confinato, anche in considerazione della notevole estensione dell'area totale, in assenza delle opere di confinamento già previste dall'atto autorizzativo (rif: PIC §9.2.4., Prescrizione n. 80).

Pertanto si **segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione n.79** come previsto dal comma 3, lettera a), dell'art. 29-quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

3.2 **Risultanze e relative azioni da intraprendere****

Per effetto della visita in loco sono state individuate alcune condizioni per il Gestore nonché talune violazioni del decreto autorizzativo, indicate nei verbali d'ispezione o emerse nel corso degli approfondimenti successivi e riportate nei successivi paragrafi.

..

In particolare per le condizioni:

Attività 8 - **Impianto di cristallizzazione**: considerato che le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di pertinenza di tale impianto confluiscano all'impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche a servizio di tale area (Partizione "F"), si chiede al Gestore di provvedere, entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente Rapporto, all'installazione di adeguati bacini di contenimento che garantiscano la segregazione di eventuali perdite di rifiuti e/o acque di processo e la gestione degli stessi come rifiuti (Condizione n. 1).

Attività 9 - **Impianto di Trattamento Acque Reflue**: rilevato che l'area è stata cordolata lungo il perimetro; tuttavia, l'altezza del dosso in prossimità del cancello d'ingresso risulta non sufficiente a garantire la completa segregazione delle acque (**rientra nella condizione n. 1** e dovrà essere ottemperata entro 90 gioni). **Con questa condizione dovranno essere eseguiti eventuali ulteriori interventi necessari per l'effettiva segregazione delle acque di dilavamento dei piazzali di pertinenza dell'area dell'impianto di trattamento acque reflue** (attività 9).

Nel sopralluogo è stata riscontrata la presenza di un foro nel pozzetto ubicato in prossimità del cancello dell'impianto di depurazione ed in merito il Gestore ha dichiarato che il foro serve per immettere un tubo di rilancio dei liquidi in testa all'impianto di depurazione. Tale configurazione impiantistica non può essere realizzata mediante manichetta amovibile. Perciò il Gestore dovrà realizzazione di un sistema fisso di collettamento per il trasferimento delle acque meteoriche ricadenti nell'area dell'impianto di depurazione in testa al ciclo di trattamento delle acque reflue (Condizione n. 2).

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, in particolare:

Attività 5 - **Impianti di Raffinazione chimica**: i big bag presenti nel deposito temporaneo n.24 delle terre esauste CER 020399 erano posizionati anche al di fuori dell'area delimitata, coperta e cordolata dalla tettoia del deposito, non erano ben identificati e non dotati di cartellonistica visibile. Si segnala pertanto la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti.

Il gestore deve provvedere all'identificazione dei rifiuti in modalità conforme a quanto indicato al Paragrafo 9.2.7 del PIC ed all'immediata rimozione dei big bag presenti al di fuori dell'area cordolata e coperta superiormente (Diffida n.1).

Attività 6 - **Impianto di Essiccazione di Sansa Vergine**: il Gestore ha dichiarato di aver richiesto tale impianto nell'ambito del procedimento di riesame complessivo dell'AIA avviato dal MATTM a maggio 2019. Invece la messa in esercizio del nuovo impianto RTO (Regenerative Thermal Oxidizers) doveva essere preceduta dalla comunicazione, dal Gestore, al MATTM e dall'assenso dell'AC ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Quindi sebbene detto impianto presumibilmente si configuri come un miglioramento sull'impatto ambientale non si può prescindere dal sanzionare il Gestore, per la violazione ambientale ai sensi dell'art. 29quattordices, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Il Gestore non potrà utilizzare il nuovo impianto RTO fino al rilascio della nuova AIA o comunque allo specifico assenso da parte dell'Autorità Competente (Diffida n.2).

Attività 8 - **Impianto di cristallizzazione**: il GI ha riscontrato la fuoriuscita di liquidi dal tetto del serbatoio permeato. Il Gestore ha dichiarato che *"l'evento è stato causato dal guasto del misuratore di livello di troppo pieno del serbatoio"*.

Pertanto, è stata rilevata la presenza di due serbatoi con il boccaporto superiore aperto e su tutti i serbatoi è stato rimosso il dispositivo di bloccaggio del coperchio di chiusura del boccaporto. Dalla vasca metallica scoperta disposta subito a monte del serbatoio permeato per il successivo invio all'impianto di osmosi da cui si è constatata l'emissione cospicua di vapore. In considerazione di quanto sopra, meglio descritto al precedente Paragrafo 3.1.3, risultano **le violazioni ambientali per mancata ottemperanza alle prescrizioni n. 113 e n. 120 del PIC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

Inoltre, non è pervenuta la comunicazione da parte del Gestore in merito all'evento incidentale secondo quanto previsto a pag. 73 del PMC (secondo cui "il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull'ambiente all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo e alla ASL territoriale". Si contesta **la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..**

Il gestore deve provvedere all'esecuzione di immediati interventi di manutenzione di tutti i serbatoi installati nell'area dell'impianto di cristallizzazione ed al ripristino dei relativi sistemi di sicurezza e di chiusura. Inoltre è tenuto a registrare e comunicare gli eventi incidentali che possono avere impatto sull'ambiente all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo e alla ASL territoriale (Diffida n.3) .

Le condotte di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo tutta l'estensione dell'impianti, relativi alle attività 8 e 9, risultavano piene di materiale stagnante o di depositi fangosi. In considerazione di quanto indicato al Pagina 39 del PMC e alle Pagine 18 e 23 della Relazione di Visita in Loco, prot. ISPRA n. 60373/2019 si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione indicata a Pagina 39 del PMC come previsto dal comma 2 dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Nella medesima area, era posizionato uno scarrabile contenente rifiuto CER 060314 "Sali e loro soluzioni" che risultava scoperto e parzialmente confinato superiormente da tettoia e lateralmente da bandelle in plastica. Lungo il perimetro dello scarrabile ed al di sotto di esso era presente materiale ascrivibile al predetto rifiuto. In virtù di quanto indicato al Paragrafo 9.2.7, Punto d), del PIC (prescrizione n.99), si segnala che la fuoriuscita di rifiuti dal cassone si configura come violazione ambientale per mancata ottemperanza alla prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Il gestore deve eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla pulizia delle condotte fognarie e dei relativi pozzetti e griglie di raccolta delle acque reflue e di mantenere pulito il suddetto sistema fognario. Inoltre deve provvedere alla rimozione del rifiuto presente al di fuori del cassone adibito al deposito temporaneo del rifiuto CER 060314 "Sali e loro soluzioni" ed all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla pulizia dell'intero piazzale in cui tale cassone è ubicato (Diffida n.4).

Attività 9 -

Nell'area di pertinenza dell'impianto di trattamento acque reflue è stata riscontrata la presenza di un cassone di raccolta fanghi (CER 19 08 02) quasi pieno e scoperto. In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 3.1.1 in merito alla Prescrizione n. 99, lettera d) del PIC, si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Inoltre, nei pressi dell'impianto di essiccazione fanghi, è stata riscontrata la presenza di un altro cassone contenente rifiuto CER 020305 "fanghi essiccati dell'impianto di depurazione" che risultava anch'esso scoperto. In considerazione di quanto indicato al Paragrafo 3.1.1 in merito alla Prescrizione n. 99, lettera d) del PIC, si rileva anche in tal caso la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione dell'AIA relativa alla gestione dei rifiuti come previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Il gestore deve provvedere alla chiusura dei cassoni di raccolta dei rifiuti CER 19 08 02 e CER 020305 (Diffida n.5) .

Emissioni Odorigene: il parametro "concentrazione di odore" è risultato superiore al valore limite di 300 ouE/m3 stabilito dalla L.R. 23/2015 per le sorgenti di emissione diffusa di tipo passivo su n. 4 su 5 prelevati sul cumulo B nelle attività di campionamento eseguite in data 21/01/2020 e descritte al Paragrafo 3.1.6 della presente relazione. Pertanto si segnala la violazione ambientale per mancata ottemperanza alla suddetta prescrizione n.79 come previsto dal comma 3, lettera a), dell'art. 29-quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

A riguardo, si conferma la diffida inviata dal MATTM il 25.10.2019 prot. N. 0028108 relativa al mancato adeguamento rispetto della prescrizione n. 80 dell'AIA. In particolare in questa nota si rileva che la stagione olearia è conclusa e fino alla prossima stagione olearia non ci sarà più stoccaggio di sansa, di conseguenza l'esercizio attuale dell'impianto non comporta inquinamenti almeno fino al 31.10.2020. Per

tale ragione la richiesta del Gestore di posticipare i termini di diffida può essere considerata positivamente con la limitazione riportata di seguito.

L'intervento deve essere iniziato al più presto e tale parte di impianto non potrà essere utilizzata se non dopo la conclusione dei lavori di adeguamento.

In accordo con quanto chiesto dall'ARPA Puglia, nonché dalle segnalazioni della popolazione e degli Enti Locali, si rappresenta all'Autorità Competente la necessità di riesame dell'AIA per gli aspetti relativi alle "emissioni odorigene". In particolare si chiede un piano di riduzione delle stesse emissioni, anche con la realizzazione di interventi di chiusura delle aree d'impianto che rappresentano fonti emissive quali le sezioni dell'impianto di trattamento acque reflue (flottatore; vasca di accumulo del percolatore, sedimentatori, coagulatore, serbatoio pre-filtro e dopo-filtro, ispessitore).

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	Dal 17 al 21 gennaio 2020
Data chiusura visita in loco	21 gennaio 2020
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	SI
Violazioni penali	SI
Condizioni per il gestore	SI

Allegati

- Allegato 1 - Relazione ARPA Puglia prot. N. 0012925 del 27.02.2020
- Allegato 2 – Verbali di campionamento acque e odori
- Allegato 3 – Relazione ARPA Puglia prot. n. 7879 del 06/02/2020 sugli esiti diffida precedente ispezione ordinaria.
- Allegato 4 – Esiti campionamento acque e monitoraggio olfattometrico

****Riportare sinteticamente le attività svolte durante l'esecuzione dell'ispezione.***

*****Riportare sinteticamente l'esito delle valutazioni del Gruppo Ispettivo (violazioni, diffide, condizioni del Gestore)***